



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice Unico del Tribunale di Matera, dr. Giuseppe DISABATO, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale **1858/2016**,
avente ad oggetto “*contratti bancari*”

TRA

, con l’Avv. DISANTO NICOLA VITO (C.F. DSNNLV54B21I330R), con l’Avv. DISANTO NICOLA VITO (C.F. DSNNLV54B21I330R)

– *ATTORI* –

CONTRO

BANCO DI NAPOLI S.P.A. (C.F. 06210280019), con l’Avv. IZZO FERDINANDO (C.F. ZZIFDN57A30L049Y)
ITALFONDIARIO S.P.A. (C.F. 00880671003)
PENELOPE SPV S.R.L. (C.F. 04934510266), con l’Avv. IZZO FERDINANDO (C.F. ZZIFDN57A30L049Y) – *CONVENUTI* –

fissata, per essere discussa oralmente e decisa ex articolo 281 *sexies* c.p.c., all’udienza del **15/06/2021**, trattata ex articolo 83 del D.L. n. 18/2020 (convertito in legge e modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 3, lettera a), del D.L. n. 125/2020, nella

parte in cui dispone la trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti), udienza per la quale le parti hanno depositato le proprie note scritte, contenenti le rispettive conclusioni da intendersi qui richiamate e trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli articoli 132 n. 4 e 118 disp. att. c.p.c. (come modificati con legge n. 69/09), senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.

“LA DOMANDA” – Gli attori deducono che il ha stipulato con l'istituto di credito convenuto un contratto di conto corrente, in ordine al quale lamentano diffuse irregolarità e, precisamente, applicazione di interessi ultralegali non convenuti, di interessi anatocistici illegittimi, di giorni di valuta, di Commissioni di Massimo Scoperto nulle, in quanto prive di causa e comunque non pattuite, di valute, oneri e commissioni non pattuiti, esercizio dello *ius variandi* in senso sfavorevole al correntista senza pattuizione scritta ed applicazione di condizioni usuarie ex legge n. 108/96, il tutto come meglio specificato in atto di citazione.

Chiedono, quindi, la rideterminazione del saldo contabile e la dichiarazione di nullità della fideiussione prestata dalla , ordinando la cancellazione della segnalazione di essi attori alla centrale rischi, con condanna dell'istituto di credito convenuto al risarcimento dei danni.

“LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO DI CREDITO CONVENUTO” – Quest'ultimo contesta tutto quanto dedotto dagli attori ed eccepi-

sce la prescrizione del loro diritto alla ripetizione di somme, costituenti rimesse a carattere solutorio.

“LE RISULTANZE DELLA CTU CONTABILE” – Al fine di accertare la fondatezza delle doglianze sollevate da parte attrice, nel corso del giudizio è stata disposta una CTU contabile, le cui conclusioni questo giudice ritiene di condividere senza riserva alcuna, essendo esenti da vizi logici o di metodo, e non rendono necessaria una esposizione analitica delle ragioni del convincimento dello scrivente (che, in linea con quanto ritenuto da Cass. Civ., sez. II, ord., 17.4.2019, n. 10747, ritiene sufficiente rinviare per una più compiuta disamina tecnica alla relazione del consulente d’ufficio, da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta e da considerare parte integrante del presente provvedimento, anche perché delle osservazioni formulate dalle parti il CTU ha tenuto conto e vi ha adeguatamente replicato).

In particolare, il predetto CTU ha accertato che il saldo capitale del conto corrente ordinario in oggetto era pari a zero, al rapporto sono stati applicati i tassi d’interesse pattuiti nel contratto sottoscritto tra le parti il 12.9.1995, non è stata conteggiata la commissione di massimo scoperto, perché non pattuita, le spese applicate erano state pattuite, ha rideterminato i giorni di valuta, relativamente alla capitalizzazione ha effettuato il doppio conteggio, escludendo ogni capitalizzazione sino al 30.6.2000 ed applicandola in maniera reciproca successivamente, ha verificato l’incompletezza della documentazione in atti, ha individuato i periodi di sfornamento del tasso soglia nell’applicazione degli interessi passivi e le rimesse solutorie per le quali il diritto degli attori alla ripetizione era prescritto al momento della domanda.

All'esito del suo incarico, il CTU ha formulato per il saldo diverse ipotesi, delle quali questo giudice ritiene di condividere quella sub V delle osservazioni, in quanto il relativo calcolo del saldo parte dal trimestre per il quale è stata prodotta in atti documentazione idonea a ricostruire correttamente il rapporto per il periodo successivo, che va dal IV trimestre 2003 al 16.06.2011, perché diversamente opinando si addebiterebbero al correntista somme conseguenti all'applicazione di un saldo iniziale del quale non v'è prova contabile, con capitalizzazione a partire dal periodo successivo al 30.6.2000 ed applicazione della formula del T.E.G. prevista dalla Banca d'Italia, accertando così un saldo passivo di € 6.358,24.

“SULL’ECCEPITA NULLITÀ DELLA FIDEIUSSIONE PRESTATATA DALLA
” – In ordine a tale eccezione, va premesso che la nullità di cui si discute riguarderebbe alcune clausole inserite nel contratto di fideiussione e, in particolare, quella di “sopravvivenza”, di “reviviscenza” e rinuncia ai termini ex articolo 1957 c.c., perché conformi al modello elaborato nel 2003 dall’ABI con l’emissione delle norme bancarie uniformi, sanzionato dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 perché contrario al citato articolo 2 della legge n. 287/90. Nel caso in esame, però, la fideiussione prestata dalla risale all’11.5.1999, quando non era stato elaborato alcun modello dall’ABI, per cui nessuna violazione dell’articolo 2 citato è dato ravvisare nella fattispecie, con la conseguenza che, sul punto, la domanda va rigettata.

Deve, infine, essere disattesa la domanda con la quale gli attori hanno chiesto ordinarsi la cancellazione della segnalazione alla centrale rischi e la condanna dell’istituto di credito convenuto al

risarcimento dei danni da essi subiti a seguito di detta segnalazione, in quanto il saldo negativo del conto corrente, come sopra accertato, legittimava tale segnalazione.

Tenuto conto del parziale accoglimento della domanda, che determina una soccombenza reciproca, ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio sostenute da ciascuna delle parti, mentre va posto definitivamente a carico della parte convenuta il pagamento delle spese di CTU, necessaria all'accertamento del saldo effettivo del conto corrente.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva, a norma dell'articolo 282 c.p.c., così come riformato.

Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 14.10.2016 da e nei confronti del Banco di Napoli S.p.A., con l'intervento della Penelope SPV s.r.l., ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:

1. dichiara che il saldo negativo del conto corrente di corrispondenza n. 1000/4133 (già rapporto n. 0026/63), intestato all'attore, è pari ad € 6.358,24 alla data del 16.6.2011;
2. dichiara valida ed efficace la fideiussione prestata dalla in favore dell'istituto di credito convenuto in data 11.5.1999;
3. rigetta nel resto;

4. compensa le spese di giudizio sostenute da ciascuna delle parti;
5. pone definitivamente a carico della parte convenuta il pagamento delle spese di CTU;
6. sentenza esecutiva.

Matera, 15 giugno 2021.

Il Giudice
Dr. Giuseppe Disabato